



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**



**CIG. N. ZA90846355**

<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti Articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08</b>	
<b>COMMITTENTE</b>	<b>Consiglio Nazionale delle Ricerche IPCF CNR Messina Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, n. 37 98158 Messina</b>
<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	
<b>OGGETTO</b>	<b>"Servizio di manutenzione ordinaria spazi verdi"</b>
<b>Data</b>	<b>Firma</b> <b>IPCF-CNR</b>  <b>Firma</b> <b>Operatore Economico</b>

**SOMMARIO**



1. **INTRODUZIONE**
2. **ART. 26 DEL D.LGS 81/08 — OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE**
3. **SEZIONE A COMMITTENTE**
  - A.1 ASPETTI GENERALI
  - A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE
4. **SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE**
  - B.1 ASPETTI GENERALI
  - B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA
5. **SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE**
6. **ALLEGATI**
  - ALLEGATO I ELENCO NON ESAUSTIVO DOCUMENTAZIONI SICUREZZA
  - ALLEGATO II QUADRO SINOTTICO DELLE RESPONSABILITÀ 81/08




## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08, che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre imprese

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti **rischi interferenti** posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai **compiti previsti di coordinamento e cooperazione** di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo.

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto tra l'Istituto per i Processi Chimico Fisici (IPCF) Messina e l'Operatore Economico

---



## **2. Art. 26 del D.lgs 81/08 – Obblighi connessi ai contratto di appalto o contratto d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.




**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**



6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



## SEZIONE A COMMITTENTE

### A.1 ASPETTI GENERALI

L'immobile CNR di Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, n. 37 in Messina è aperto:

Lunedì/Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 18,00

L'accesso pedonale e l'accesso all'area di parcheggio esterno, per i dipendenti avviene da: Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, n. 37.

L'accesso per il pubblico avviene da Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, n. 37.

Lo stabile è presidiato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal Servizio di Vigilanza.

Presso l'immobile sono presenti le seguenti tipologie di locali:

- locali uffici
- locali magazzini/ripostigli
- locali conferenze
- locali tecnici
- locali laboratori
- locale officina

### A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE

#### RISCHI PRESENTI

Ribadendo che presso i locali dell'immobile di Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, n. 37 si svolgono attività d'ufficio pertanto i rischi specifici riconducibili a ciò e d'interesse ai fini dell'oggetto del presente ordine sono:

- rischio elettrico
- rischio incendio
- rischio rumore
- rischio apparecchiature informatiche



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**




- rischio microclima
- rischio macchine/attrezzature di laboratorio/officina
- rischio chimico
- rischio laser
- rischio presenza altre ditte

Fattore di rischio	Misure da adottare
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'impianto elettrico e di terra dell'Immobile è conforme alla normativa vigente</li><li>• deve essere utilizzato secondo le norme di buona prassi</li></ul>
Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presso la Sede dell'IPCF sono presenti n. 1 attività soggetta (DM 16.2.1982) al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.</li><li>• E' presente il Certificato di Prevenzione Incendi per le suddette attività e pertanto sono presenti tutti gli apprestamenti previsti dalle normative antincendio come da CPI.</li><li>• Adozione buone norme di comportamento</li></ul>
Rischio macchine/attrezzature di laboratorio/officina	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tutte le macchine e le attrezzature presenti nei laboratori e nell'officina sono conformi all'attuale normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.</li><li>• Adozione di corrette procedure per l'utilizzo delle macchine e attrezzature.</li></ul>
Rischio rumore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Locale officina: le misure effettuate non evidenziano il superamento dei livelli inferiori di azione;</li><li>• In tutti gli altri locali si è escluso il superamento dei valori inferiori di azione.</li></ul>
Rischio chimico	<ul style="list-style-type: none"><li>• La valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute.</li><li>• Adozione di norme di comportamento nei laboratori</li></ul>
Rischio laser	<ul style="list-style-type: none"><li>• Durante le attività è vietato l'accesso ai laboratori se non autorizzati</li></ul>



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**



Rischio apparecchiature informatiche	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le apparecchiature informatiche sono conformi alla normativa e utilizzate secondo le buone prassi</li></ul>
Rischio microclima	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sono rispettate le condizioni microclimatiche in tutti i locali</li></ul>
Rischio presenza altre ditte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le zone oggetto di altri appalti saranno, ove necessario, idoneamente separate ed interdette rese non accessibili se non in caso di emergenza</li></ul>





## **SEZIONE B: Operatore Economico**


### **B.1 ASPETTI GENERALI**

L'Operatore economico \_\_\_\_\_ svolge i compiti previsti dal contratto di appalto.

### **B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA**

Le opere oggetto del Servizio presso il CNR non comportano rischi interferenti.

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.



### SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riportano di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

<b>Fattore di rischio</b>	<b>Misure da adottare</b>	<b>A cura di</b>
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• deve essere utilizzato secondo le norme di buona prassi</li></ul>	A cura del IPCF/ Operatore Economico
Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procedere come previsto dal Piano di Emergenza</li></ul>	A cura del IPCF/ Operatore Economico
Rischio attività sperimentali (chimico, laser, rumore, macchine, attrezzature)	<ul style="list-style-type: none"><li>• E' vietato l'accesso ai locali laboratori ed officina durante le attività sperimentali, se non diversamente autorizzati dal Responsabile d'Istituto o laboratorio.</li></ul>	A cura dell'Operatore Economico
Rischio presenza altre ditte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le zone oggetto di altri appalti saranno, ove necessario, idoneamente separate ed interdette rese non accessibili se non in caso di emergenza</li></ul>	A cura dell'IPCF

#### PER APPROVAZIONE

**Operatore Economico**

---

**Il Dirigente committente**

---

**Direttore f.f.**

**Dr. Cirino Salvatore Vasi**

Messina, li



## **ALLEGATO I**

### **Elenco non esaustivo documentazioni sicurezza da fornire a cura dell'Operatore Economico (da allegare al DUVRI)**

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (al fine di attestare i requisiti tecnici/professionali)
- autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme per a sicurezza, previdenziali ed assicurative previste dalla vigente legislazione
- impegno a fornire ai propri addetti le misure comportamentali da seguire e la formazione relativamente ai rischi interferenti;
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni;



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**



**Allegato II  
Quadro sinottico delle responsabilità 81/08**

<b>Operatore Economico</b>	<b>Nome</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Telefono</b>
<b>Legale Rappresentante/Lavoratore Autonomo</b>			
<b>Responsabile SPP</b>			
<b>Medico Competente</b>			
<b>Responsabile dell'impresa all'interno Immobile CNR</b>			